

DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021
211/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 140200643**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1159^a riunione del 25 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16716 del 9 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 140200643;
2. con nota del 1° giugno 2017 (prot. 19440), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21086 del 19 giugno 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21231 del 20 giugno 2017), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria difensiva;
5. con nota del 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21855 del 26 giugno 2017), il gestore ha controeplicato alla citata replica del reclamante;
6. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto informazioni in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
7. con nota dell’11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla citata richiesta del reclamante;
8. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
9. con nota del 5 luglio 2019 (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019), il gestore ha riscontrato la richiesta dell’Autorità;
10. in data 15 aprile 2021 (prot. 17133), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
11. in data 26 aprile 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 15 aprile 2021, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18931 del 27 aprile 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18932 del 27 aprile 2021) corredata di detti allegati;
12. in data 11 maggio 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e*

sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;

- b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

14. In data 17 gennaio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione complessiva pari a 500 kW, da realizzare in località “Occhio Nero”, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ);

15. in data 24 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 140200643, indicando che *“...la soluzione tecnica individuata considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata “PIETRAGALLA” da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di connessione della suddetta CP è riportato nella STMG di TERNA allegata in calce cod. id 100009810. La soluzione ipotizzata, limitatamente all’impianto di rete per la connessione di e-distribuzione SpA, pertanto prevede:*
- *Linea bt;*
 - *Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;*
 - *Cabina Primaria composta da: sezione MT in edificio predisposto e relativi collegamenti ai TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 2 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria, compreso dispositivi di protezione;*
 - *Costruzione di collegamento AT 150kV All-Acc 585 mm², per la connessione della CP 150/20 kV alla rete RNT....”;*
16. in data 6 aprile 2017, Guarini ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina, in relazione alla STMG contenuta nel suddetto preventivo;
17. in data 5 maggio 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Guarini ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 24 marzo 2017, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto *“...la realizzazione di un elettrodotto di circa 9 (nove) chilometri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione de qua ...”;*
19. per Guarini risulta, poi, essere del tutto inconferente l’affermazione del gestore secondo cui la soluzione tecnica proposta *“...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà...se è*

- vera l'asserzione del gestore, non si comprende la ragione per cui dall'anno 2010 ad oggi la futura CP "Petragalla" non è stata ancora realizzata...";*
20. il reclamante lamenta, inoltre, che la realizzazione delle opere necessarie a connettere il lotto di impianti alla rete "...*abbisogna di una tempistica alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni. Tale circostanza stride fortemente con le disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 secondo cui «i gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete...»;*
 21. per Guarini, poi, il gestore "...*non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 9 (nove) chilometri dal lotto di impianti e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua. L'apporto di una motivazione necessaria a giustificare la ratio della richiamata STMG rappresenta un quid indispensabile fondato sulla circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione è risultata essere un fenomeno illegittimo, frutto di una mala gestio colposamente ascrivibile al gestore...»;*
 22. il reclamante lamenta, altresì, l'illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo *de quo*, la quale "...*essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l'iter autorizzativo ed, in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...»;*
 23. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere al gestore:
 - a) ai sensi dell'articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. "...*di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di circa 9 (nove) chilometri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti de quo e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo del 24/03/2017, ossia la necessità di realizzare una connessione in Alta Tensione...»;*
 - b) relativamente alla nota di Terna S.p.A. (nel seguito: anche Terna) prot. 20100008752 del 24 giugno 2010 allegata al preventivo "...*di fornire documenti idonei a comprovarne l'avvenuta accettazione da parte di ED entro il termine di 120 (centoventi) giorni (producendo il modulo 3/a fornito da Terna S.p.A. e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo previsto a fronte dell'accettazione) così come previsto dall'art. 1A.5.3 del "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete"...*";
 - c) nel caso in cui "...*in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di 9 (nove) chilometri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti de quo e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto*

- a quello previsto nella STMG del preventivo del 24/03/2017, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze ...”;*
- d) *in ogni caso, “...in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall’AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;*
- e) *in conseguenza di quanto sopra “...di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 27/03/2017...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

24. Il gestore afferma, in primo luogo, che il preventivo emesso risulta pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria, in quanto *“...i livelli di saturazione della rete sono soggetti a continue evoluzioni riconducibili alla presenza di numerose pratiche di connessione che la determinano. Pertanto essi rappresentano un dato variabile e dinamico dipendente da molteplici fattori che occorre valutare di volta in volta in ragione delle richieste di connessione da soddisfare, anche riguardo ai periodi temporali oggetto di specifica valutazione. Proprio l’esito delle suddette analisi ha comportato, così come previsto dalla normativa di settore vigente, la predisposizione del preventivo ricevuto e da voi non ancora accettato...”;*
25. con riferimento, poi, alla lamentata irrealizzabilità dell’impianto di rete, e-distribuzione dichiara che la soluzione tecnica proposta *“...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza particolari difficoltà. Oltretutto, con riferimento al caso di specie, vi segnaliamo che non avendo ancora provveduto all’accettazione del preventivo, non è stato ancora presentato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni riportate al punto innanzi indicato nel reclamo atteso che alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...”;*
26. il gestore evidenzia, poi, l’infondatezza e genericità delle contestazioni sulla asserita lunghezza dei tempi di esecuzione dei lavori, che, invece, *“...sono state determinate tenendo conto di quanto espressamente stabilito dal TICA. Infatti, ai sensi dell’art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare una nuova CP) la tempistica per la realizzazione della connessione è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN. Tale tempistica, indicata separatamente in quanto relativa alla realizzazione di opere di spettanza di diversi Gestori, non va sommata, atteso che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi anche contemporaneamente...”;*

27. e-distribuzione, precisa, inoltre che la STMG di Terna “...è stata accettata entro i termini previsti e, con riferimento alla Cabina Primaria Pietragalla, che la realizzazione della stessa è legata alle iniziative dei produttori che hanno avuto una soluzione afferente a tale Cabina, di conseguenza fino a quando l'effettiva realizzazione di iniziative dei produttori non lo renderà necessario, la Scrivente non potrà procedere con la realizzazione della Cabina stessa, non avendo altra utilità per esigenze di distribuzione...”;
28. con riferimento, poi, alle doglianze relative alla mancata ricezione di una comunicazione da parte del gestore - in ordine al coordinamento tra gestori ex articolo 35 del TICA - e-distribuzione ricorda che “...tale comunicazione viene predisposta nel caso in cui sia necessario avviare un coordinamento tra Gestori a valle della ricezione della domanda di connessione ovvero se lo stesso risulta essere in corso. E' del tutto evidente, invece, che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in ragione del fatto che il documento di interesse, rappresentato dalla STMG, è stato già fornito ed allegato al preventivo col quale ED, nel rispetto delle disposizioni del TICA, ha correttamente indicato alla reclamante anche gli estremi e gli interventi previsti da altro Gestore...”;
29. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantisimo di documenti...”, non potendosi imporre al gestore di rete “...un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...”;
30. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 24 marzo 2017, la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Guarini, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
32. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 24 marzo 2017 - delle linee elettriche in media tensione più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione *de quo*, rispetto a quella oggetto del preventivo stesso;
33. al riguardo, con la citata nota prot. E-DIS-26/04/2021-0349157 (prot. Autorità 18931 del 27 aprile 2021), e-distribuzione ha chiarito che “...L'analisi svolta sulle suddette linee MT e relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione.

1. *Le linee MT “Moltone”, “Ris-cancellara”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Genzano di Lucania”, non erano disponibili per la connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente, rapide ed assolute ammesse; la linea MT “Longo”, uscente dalla medesima semisbarra, non era invece disponibile a causa delle variazioni assolute della tensione ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell’epoca.*
2. *Le linee MT “Irene”, “Cancellara, Capo Sportivo”, “Serraguardia”, “Crocevia” e “Municipio”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Avigliano”, non erano disponibili per la connessione a causa della violazione della portata massima dell’alimentatore della “SM Pietragalla”, al quale tutte le suddette linee si attestano; inoltre, per la linea MT “Irene” vi è anche l’evidenza di violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse e della portata massima. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell’epoca.*
3. *Le linee MT “Meriani” e “Moccaro”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Avigliano”, non erano disponibili per la connessione; la linea MT “Meriani” non era disponibile a causa delle violazioni della variazione delle tensioni lente ed assolute ammesse e della portata, mentre la linea MT “Moccaro” non era disponibile a causa della saturazione della portata massima. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell’epoca.*
4. *Le linee MT “S. Antonio” e “Vaglio_CP”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Tricarico”, non risultavano disponibili alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse, oltre al superamento della portata dell’alimentatore dello “SM Tolve”, sul quale si attestano le suddette linee. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell’epoca.*
5. *Le linee MT “Vaglio”, “Del Duca”, “Acq. Romani”, “Sileo”, “Pallareta” e “Paschitello”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Potenza Est”, non risultavano disponibili alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Inoltre, per la linea MT “Del Duca”, l’indisponibilità alla connessione era dovuta anche a violazioni delle variazioni delle tensioni lente ammesse e della portata massima. Si allegano i calcoli di rete effettuati avendo riguardo al periodo temporale presente nel mese di marzo 2017 debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sotto elencate, sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire.*

6. *La linea MT “Satnord”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Potenza Est” non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell’epoca.*
Si precisa che tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP “Potenza Est”, sono state escluse dalle suddette verifiche...”;
34. con la citata PEC del 26 aprile 2021 (prot. Autorità 18932 del 27 aprile 2021), e-distribuzione ha inviato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;
35. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 24 marzo 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
36. inoltre, il gestore ha comprovato l’accettazione del preventivo di Terna del 24 giugno 2010 (prot. TE/20100008752), producendo copia della propria nota prot. E-DIS-28/012/2012-2249794 con cui ha comunicato a Terna stessa l’accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione per la realizzazione della nuova CP Pietragalla (cfr. citato prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019);
37. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo) - e relativa in particolare “...all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
38. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l’acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del TICA;
39. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all’indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono emersi ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e,

- pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
40. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
 41. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
 42. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 140200643;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini